

CORSO DI DIRITTO ROMANO 2022-23

PROF. CHIARA BUZZACCHI

1- Esegesi del 28 settembre 2022

D.50,16,19 *ULPIANUS libro undecimo ad edictum*

Labeo libro primo praetoris urbani definit, quod quaedam ‘agantur’, quaedam ‘gerantur’, quaedam ‘contrahantur’: et actum quidem generale verbum esse, sive verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione: **contractum** autem ultro citroque obligationem, quod Graeci συνάλλαγμα vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem: gestum rem significare sine verbis factam.

D. 50, 16, 19 Ulpiano *nel libro undicesimo all’editto*

Labeone nel libro primo sul pretore urbano definisce ciò che in alcuni casi ‘si agisce’ (*agere*), in altri ‘si fa’ (*gerere*), in altri ‘si contrae’ (*contrahere*): e ‘atto’ è una parola di portata generale, che si riferisce a ciò che si fa sia mediante <la pronuncia di> parole (*verbis*), sia mediante il comportamento <concludente> (*re*), come avviene rispettivamente nella stipulazione e nella consegna di danaro; ‘**contratto**’ invece è <l’atto produttivo di> obbligazioni corrispettive, quello che i Greci chiamano synallagma, come la compravendita, la locazione-conduzione, la società; il ‘gesto-fatto’ significa una cosa fatta senza l’uso di parole.

CORSO DI DIRITTO ROMANO 2022-23

PROF. CHIARA BUZZACCHI

2- Esegesi del 29 settembre 2022

D.2, 14, 1, 3 *ULPIANUS libro quarto ad edictum*

Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt. adeo autem conventionis nomen generale est, **ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem**, sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est.

D. 2,14, 1,3 *ULPIANO nel libro quarto all'editto*

La parola convenzione è <di significato> generale, pertinente a tutto ciò su cui consentono coloro che compiono atti tra loro per contrarre un negozio o per transigerlo: infatti, così come sono detti convenire coloro che da luoghi diversi si raccolgono e pervengono in uno stesso luogo, così <sono detti convenire> anche coloro che mossi da intenti diversi consentono in uno stesso <oggetto>, cioè convergono in uno stesso parere. A tal punto poi è <di significato> generale la parola 'convenzione' che, **come elegantemente afferma Pedio, non c'è contratto, né atto <bilaterale da cui derivi obbligazione> che non abbia in sé una convenzione**, sia che si effettui attraverso la consegna di una cosa, sia che si effettui attraverso la pronuncia di determinate parole: infatti anche la stipulazione, che si effettua attraverso la pronuncia di determinate parole, se manca del consenso, non esiste.